



UNIVERSITÀ
degli STUDI
di CATANIA

AREA DELLA RICERCA



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA

Protocollo Generale - Albo Ufficiale

Albo n. 344..... Prot. 149465.....

Il presente documento è stato affisso all'Albo Ufficiale d'Ateneo
dal 09/04/20..... al 29/04/20.....

Il Responsabile

Pubbliche selezioni, per titoli e colloquio, per il conferimento di assegni
per la collaborazione alla ricerca

IL RETTORE



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CATANIA

Protocollo Generale

09/04/2020

Prot. 149260..... Tit. VII Cl. 1...

Rep. Decreti 985.....

- Vista la Legge n. 168, del 9 maggio 1989;
- visto il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Catania;
- visto il vigente Regolamento Generale di Ateneo;
- vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010 ed in particolare l'art. 22;
- visto il vigente regolamento per il conferimento degli assegni di collaborazione alla ricerca;
- vista la risoluzione del Ministero delle Finanze n. 17, del 17 febbraio 2000, prot. n. 2000/30703, sull'esenzione IRAP per gli assegni di ricerca;
- visto il D.M. 4 ottobre 2000 pubblicato sul S.O. n. 175 della GURI n. 249, del 24 ottobre 2000, riguardante la ridefinizione dei settori scientifico-disciplinari;
- vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 28 aprile 2011, con cui è stato determinato l'importo annuale dell'assegno di ricerca;
- vista la Legge n. 241, del 7 agosto 1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
- visto il D.P.R. n. 445, del 28 dicembre 2000;
- visti i DD.DD. n. 4525 dell'8 novembre 2017 e n. 5 del 7 gennaio 2020, che attribuiscono tra l'altro all'Ing. Lucio Mannino, Dirigente dell'ARI, la competenza relativa all'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;
- visti i DD.RR. n. 2961 dell'8 ottobre 2019 e n. 3412 del 5 novembre 2019 che attribuiscono al Prof. Salvatore Baglio, delegato alla Ricerca dell'Ateneo, la delega alla firma dei relativi atti e provvedimenti;
- visto che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con D.D.G. prot. n. 1066 del 31 maggio 2019 ha approvato, nell'ambito del programma PRIN 2017, per il macrosettore "LS7_3", il progetto di ricerca **"Dopamine – Dysbindin Genetic Interaction: A Multidisciplinary Approach To Characterize Cognitive Phenotypes Of Schizophrenia And Develop Personalized Treatments"**, codice cinca identificativo del progetto 2017K2NEF4_001;
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche del 24 gennaio 2020, trasmessa con nota del Direttore del medesimo Dipartimento del 29 gennaio 2020, acquisita al protocollo di Ateneo al n. 34481 in data 30 gennaio 2020, con la quale è stata approvata la richiesta di attivazione e il relativo bando per un assegno di ricerca, per il settore scientifico-disciplinare BIO/14 "Farmacologia", ai sensi dell'art. 1, lett. b) del regolamento per il conferimento di assegni di ricerca di cui all'art. 22 della legge 240 del 30 dicembre 2010;
- vista la nota istruttoria n. 57 del 29 gennaio 2020, acquisita al protocollo di Ateneo al n. 35433 in data 31 gennaio 2020;
- visto che il suddetto assegno di ricerca grava sul finanziamento del progetto di ricerca **PRIN 2017 "Dopamine – Dysbindin Genetic Interaction: A Multidisciplinary Approach To Characterize Cognitive Phenotypes Of Schizophrenia And Develop Personalized Treatments"**, codice cinca identificativo del progetto 2017K2NEF4_001, CUP E64I17000240001 di cui è responsabile scientifico, per l'Ateneo di Catania, il Prof. Filippo Drago;
- vista la nota del Direttore del Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche del 25 febbraio 2020, acquisita al protocollo di Ateneo al n. 74955 in data 26 febbraio 2020, con la quale ha precisato il titolo dell'assegno ed il programma di ricerca, con l'impegno a sottoporre tale precisazione all'approvazione del Consiglio di Dipartimento, a ratifica, nella prossima seduta;

- visto l'impegno di spesa n. 2020_4092_2 relativo alla copertura finanziaria del suddetto assegno di ricerca, assunto dall'Area Finanziaria, giusta nota prot. n. 74758 del 26 febbraio 2020;
- vista la circolare del Direttore Generale prot. n. 88841 del 12 marzo 2020, con la quale è stata autorizzata la pubblicazione di bandi per il conferimento di assegni di ricerca esclusivamente nel caso in cui i relativi costi gravano su progetti di ricerca di prossima scadenza;
- vista la nota del 30 marzo 2020, protocollata al n. 95391 in data 31 marzo 2020 con la quale il Direttore del Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche ha motivato le ragioni d'urgenza dell'attivazione del suddetto assegno di ricerca connesse alle scadenze fissate dal cronoprogramma avviato con le altre Unità di ricerca del progetto PRIN 2017K2NEF4_001 su cui gravano i costi dell'assegno richiesto, dichiarando che il mancato avvio delle procedure di selezione rischia di compromettere l'erogazione delle tranches successive e di determinare un concreto danno in termini economici e scientifici;
- ravvisata, pertanto, la sussistenza del carattere di urgenza dell'attivazione del suddetto assegno di ricerca, giusta nota del 30 marzo 2020, protocollata al n. 95391 in data 31 marzo 2020 del Direttore del Dipartimento Scienze Biomediche e Biotecnologiche;

D E C R E T A

- Art. 1 – E' indetta la selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca da svolgere presso il Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche, per il settore concorsuale 05/G1 "Farmacologia, Farmacologia Clinica e Farmacognosia" e per il settore scientifico-disciplinare BIO/14 "Farmacologia", Titolo della ricerca: "To Evaluate Higher-Order Cognitive Functions In Genetic Animal Models Of Schizophrenia"; Responsabile Scientifico: Prof. Filippo Drago.
- Art. 2 – L'assegno di durata annuale (rinnovabile) sarà attribuito mediante selezione pubblica, per titoli e colloquio, secondo le modalità indicate nel bando allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.
- Art. 3 – L'ammontare annuale dell'assegno di ricerca, al netto degli oneri a carico dell'amministrazione, pari ad € 19.367,00, graverà sull'impegno di spesa n. 2020_4092_2.

Catania lì, 09/04/2020

IL RETTORE
(Prof. Francesco Priolo)

**PUBBLICA SELEZIONE, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL CONFERIMENTO DI N. 1
ASSEGNO PER LA COLLABORAZIONE AD ATTIVITA' DI RICERCA**

ART. 1

Oggetto

E' indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca, ai sensi dell'art. 22, comma 4, lettera B) della legge 240 del 2010 e del Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni di ricerca emanato con D.R. n. 1699 del 31/03/2011 e *ss. mm. ii.*, come di seguito specificato:

DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE E BIOTECNOLOGICHE

Sede prevalente: Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche

Titolo della Ricerca: “To Evaluate Higher-Order Cognitive Functions In Genetic Animal Models Of Schizophrenia”

Progetto/Programma di ricerca: PRIN 2017 - codice cineca identificativo del progetto 2017K2NEF4_001 - macrosettore “LS7_3” – titolo: “**Dopamine – Dysbindin Genetic Interaction: A Multidisciplinary Approach To Characterize Cognitive Phenotypes Of Schizophrenia And Develop Personalized Treatments**” – CUP E64I17000240001

Settore concorsuale: 05/G1 “Farmacologia, Farmacologia Clinica e Farmacognosia”

Settore scientifico disciplinare: BIO/14 “Farmacologia”

Attività che l'assegnista dovrà svolgere:

L'assegnista nello svolgimento del programma di ricerca dovrà:

- Investigare in vivo l'impatto di diverse mutazioni genetiche sulle funzioni cognitive e sociali in modelli murini geneticamente modificati;
- Investigare in vivo l'effetto comportamentale di potenziali nuovi farmaci antipsicotici.

Responsabile scientifico: Prof. Filippo Drago

Durata del contratto: 1 anno (rinnovabile)

ART. 2

Requisiti di ammissione

1. Possono essere ammessi alla selezione i soggetti in possesso del titolo di:

- Dottorato di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all'estero in discipline attinenti alla Farmacologia ovvero specializzazione di area medica o area sanitaria non medica in discipline attinenti corredata da un'adeguata produzione scientifica.

Ai candidati è altresì richiesta la conoscenza della lingua inglese.

2. I titoli di studio, richiesti quale requisito di ammissione, conseguiti all'estero dovranno essere, di norma, preventivamente riconosciuti in Italia secondo la procedura prevista dalla normativa vigente (art. 38 del d. lgs. 165/2001). I candidati in possesso di titolo accademico conseguito all'estero che non sia già stato dichiarato equipollente ai sensi della normativa vigente, o che non siano in possesso di Dichiarazione di Valore devono allegare alla domanda di partecipazione i documenti utili a consentire alla commissione giudicatrice di valutarne l'equivalenza ai soli fini della partecipazione alla procedura di selezione, come precisato al successivo art. 4, commi 6 e 9.

3. I candidati non devono incorrere in una delle cause di incompatibilità e/o di cumulo previste nel successivo articolo. Al procedimento per il conferimento degli assegni di ricerca non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, o di coniugio con professore appartenente al dipartimento interessato, che ha deliberato l'assegno, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

4. I candidati sono ammessi con riserva alla selezione. L'Amministrazione può disporre, in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti.

5. I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione.

ART. 3

Incompatibilità e divieto di cumulo

1. La titolarità dell'assegno non è compatibile con l'iscrizione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica in Italia o all'estero.

2. La titolarità dell'assegno non è compatibile con l'iscrizione ad altra scuola o corso che preveda la frequenza obbligatoria, salvo diverso parere motivato del docente responsabile e del Consiglio del Dipartimento di riferimento.

3. Non è ammesso il cumulo con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari di assegni.

4. Non possono essere titolari degli assegni di ricerca i dipendenti, anche a tempo determinato, presso le Università, le istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, l'ENEA e l'ASI, nonché presso le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca, ai sensi dell'art. 74, comma 4, D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382.

5. Il personale in servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle indicate dal precedente punto, al fine di usufruire dell'assegno di ricerca, dovrà essere collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata della collaborazione alla ricerca, a decorrere dalla data di inizio delle attività.

6. L'assegno non è compatibile con rapporti di lavoro subordinato con soggetti privati, con la titolarità di contratti di collaborazione e con altre attività libero-professionali, svolte in modo continuativo.

7. Ai sensi dell'art. 22, comma 9, della L. 240/2010, gli assegni di ricerca non possono essere conferiti a chi ha usufruito di contratti per assegni di ricerca stipulati anche con Atenei diversi e/o con gli enti di cui al comma 4 del presente articolo, la cui durata complessiva, unitamente alla durata del contratto di cui al presente bando, superi i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute.

ART. 4

Domanda di partecipazione

1. La domanda di partecipazione, in carta libera, redatta secondo lo schema (*Allegato 1 della modulistica*) e indirizzata al Magnifico Rettore dell'Università degli studi di Catania presso il Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche, entro il termine perentorio di **giorni venti** decorrenti dal giorno successivo dalla data di pubblicazione del presente bando sull'Albo *on-line* dell'Università di Catania (<http://ws1.unict.it/albo/>), dovrà essere, alternativamente:

- inviata a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo:
**Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche - Torre Biologica "F. Latteri",
Torre Sud, 5° piano, stanza n. 26, Via Santa Sofia, 97, 95123 – Catania;**
- consegnata a mano al medesimo indirizzo di cui al punto precedente, **dal Lunedì al Venerdì** nei seguenti orari: **dalle ore 09:00 alle ore 13:00.**

2. Sul plico contenente la domanda di ammissione, i titoli, le pubblicazioni e quanto altro previsto dal bando, devono essere riportate le seguenti informazioni:

- a) le generalità del candidato;
- b) il recapito eletto agli effetti del concorso;
- c) la seguente dicitura: **"Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche – Assegni di ricerca tipo B - Bando numero⁹⁸⁵ 2020 – Settore concorsuale 05/G1 "Farmacologia, Farmacologia Clinica e Farmacognosia" - Settore scientifico-disciplinare BIO/14 "Farmacologia" - Responsabile scientifico Prof. Filippo Drago.**

3. Le domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento si considerano presentate in tempo utile se spedite entro il termine sopra indicato. A tal fine, la data di spedizione è stabilita e comprovata dal timbro a data di accettazione dell'ufficio postale. Per le domande presentate direttamente presso gli uffici del Dipartimento interessato la data di consegna è attestata dal personale della struttura addetto al ricevimento che rilascerà il numero di protocollo.

4. Non saranno prese in considerazione le domande che risultino inviate o presentate oltre il termine perentorio sopra indicato o che, a causa della mancata indicazione sul plico di tutte le informazioni richieste al punto 2, si siano disperse. L'Amministrazione, altresì, non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

5. Nella domanda il candidato, oltre che indicare l'esatta denominazione del titolo di ricerca, del settore concorsuale del settore scientifico disciplinare e del Dipartimento interessato, dovrà dichiarare, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni, sotto la propria responsabilità:

- a) le generalità, la data e il luogo di nascita, il codice fiscale, la residenza e il domicilio eletto per l'invio delle comunicazioni (specificando sempre il CAP), il recapito telefonico, l'indirizzo e-mail e l'indirizzo telematico;
- b) la cittadinanza posseduta;

- c) il possesso del titolo accademico richiesto per l'ammissione, con l'indicazione della data di conseguimento, della votazione riportata (*se prevista dal titolo*) e dell'Università presso la quale è stato conseguito, ovvero il titolo equipollente conseguito presso una università straniera. (*Qualora il titolo straniero non sia stato già dichiarato equipollente, il candidato dovrà presentare la Dichiarazione di Valore rilasciata dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio, oppure, avanzare contestuale richiesta di valutazione di equivalenza, allegando la documentazione pertinente con le modalità di cui al successivo punto 9. In questa ipotesi il predetto titolo sarà valutato dalla commissione unicamente ai fini della procedura di selezione*).
- d) l'/gli eventuale/i assegno/i di ricerca di cui è stato precedentemente titolare;
- e) l'/gli eventuale/i ulteriori titoli di studio e professionali posseduti (diplomi di specializzazione e attestati di frequenza a corsi di perfezionamento *post lauream*, conseguiti in Italia o all'estero, svolgimento di attività di ricerca presso enti pubblici o privati con contratti, borse di studio o incarichi, sia in Italia che all'estero, ecc.) prodotti secondo le modalità di cui al successivo comma 9;
- f) di non incorrere nei divieti di cumulo e nelle incompatibilità previste dall'art. 3 del presente bando;
- g) di non trovarsi in rapporto di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, o di coniugio con un professore appartenente al dipartimento proponente, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;
- h) di essere/ non essere alle dipendenze di una pubblica amministrazione di cui all'art. 3, comma 4, del presente bando;
- i) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria situazione in relazione alle dichiarazioni rese alle lettere precedenti nonché della residenza o dei recapiti.

6. I candidati in possesso del titolo di studio straniero che non è stato già dichiarato equipollente o per il quale non sia ancora rilasciata la Dichiarazione di Valore dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio, devono avanzare contestuale istanza di valutazione di equivalenza del titolo.

7. I candidati portatori di handicap possono richiedere l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap nonché l'eventuale necessità di misure compensative per l'espletamento del colloquio, da documentare a mezzo di idoneo certificato rilasciato dalla struttura sanitaria pubblica competente per territorio, ai sensi della legge 104/1992 e successive modificazioni e integrazioni.

8. Alla domanda devono essere allegati:

- a) il *curriculum* scientifico-professionale debitamente datato e sottoscritto;
- b) i titoli di studio, compresi quelli richiesti per l'ammissione, i titoli professionali e le pubblicazioni che il candidato ritiene sottoporre alla valutazione;
- c) le pubblicazioni di cui al precedente punto b), possibilmente su supporto informatico, oppure fotocopia delle stesse unitamente ad apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 47, D.P.R. 445/2000, attestante la conformità all'originale;
- d) l'elenco dei documenti presentati;
- e) la fotocopia di un documento di riconoscimento;

9. I titoli di studio e professionali di cui alla lett. b) del precedente punto 8, potranno essere certificati secondo una delle modalità di seguito indicate:

1. In originale;
2. In copia autentica;
3. In fotocopia, con annessa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 che ne attesti la conformità all'originale, unitamente ad un valido documento di identità (*All. 2 della modulistica*);
4. mediante dichiarazione sottoscritta dall'interessato sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del DPR. 445/2000 (*All. 3 della modulistica*).

I titoli di studio e i titoli professionali rilasciati dalle pubbliche amministrazioni italiane possono essere autocertificati, avendo cura di specificare in modo analitico e preciso ogni elemento utile al fine della valutazione dei titoli e dell'espletamento dei necessari controlli di veridicità dei dati autocertificati (ad es. data, soggetto organizzatore/committente, durata, esami sostenuti, tipologia di contratto, ecc); oppure presentati in fotocopia semplice mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà.

Ai sensi dell'art. 40, comma 1, D.P.R. 445/2000, alla domanda di ammissione non deve essere allegato alcun certificato, in originale ovvero in copia autenticata, rilasciato da una Pubblica amministrazione italiana.

Solo i titoli professionali conseguiti in Italia e rilasciati da soggetti privati possono essere prodotti in originale, in copia autenticata o in copia dichiarata conforme all'originale.

I titoli di studio conseguiti all'estero (diploma di laurea, dottorato di ricerca o titolo equivalente, diploma di scuola di specializzazione, ecc.) dovranno essere, di norma, preventivamente riconosciuti in Italia secondo la procedura prevista dalla normativa vigente (art. 38 del d. lgs. 165/2001). In mancanza del riconoscimento ministeriale del titolo, dovrà essere prodotta la Dichiarazione di Valore rilasciata dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio. In mancanza di tale documentazione, i titoli potranno essere attestati con le modalità di cui ai punti 1, 2 e 3 sopra indicati; l'attestazione deve essere accompagnata da una traduzione in italiano legalizzata.

I titoli professionali conseguiti all'estero possono essere prodotti con le modalità di cui ai punti 1, 2 e 3 sopra indicate, devono essere accompagnati da una traduzione in italiano corredata da auto dichiarazione di conformità della traduzione rispetto al testo originale, qualora i candidati non fossero in possesso di traduzione legalizzata.

10. Il mancato rispetto delle formalità prescritte per certificare il possesso del titolo di studio comporta l'esclusione nel caso in cui il titolo è un "requisito di ammissione", per gli ulteriori titoli di studio e professionali l'impossibilità di poter essere oggetto di valutazione.

In applicazione alle norme sull'autocertificazione, l'Università procederà alla verifica sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive e delle autocertificazioni rese dal candidato.

L'amministrazione universitaria ha facoltà di richiedere integrazioni e chiarimenti al candidato e/o alle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 6 della L. 241/1990 e ss.mm.ii..

11. Non sono ammesse domande cumulative per più selezioni. Non è consentito fare riferimento a documenti e pubblicazioni a qualsiasi titolo già presentati all'Università degli Studi di Catania.

12. A pena di esclusione, la domanda deve essere debitamente sottoscritta dal candidato e corredata da copia fotostatica fronte/retro di un documento di riconoscimento in corso di validità; sono, altresì, esclusi i candidati le cui domande non contengono tutte le dichiarazioni previste per l'ammissione dal presente bando.

ART. 5

Commissione giudicatrice

Le domande dei candidati vengono esaminate da una Commissione giudicatrice (di seguito Commissione), appositamente nominata dal Direttore del Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche su designazione del Consiglio del medesimo Dipartimento, composta da tre docenti del settore concorsuale o del settore scientifico disciplinare interessati dal progetto o dal programma su cui verte l'assegno.

Nel caso di assegni di ricerca cofinanziati da Enti pubblici (INFN, INFN, CNR, ecc.) delle commissioni giudicatrici, oltre ai docenti di cui al precedente comma, può fare parte anche un dipendente di ruolo dell'Ente, appartenente ad una qualifica per l'accesso alla quale è richiesto il possesso della laurea.

La Commissione effettua la valutazione comparativa dei candidati sulla base dei curricula, dei titoli presentati e di un colloquio per valutare le competenze specifiche richieste.

In ottemperanza alle disposizioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, come integrato dal successivo D.P.C.M. del 9 marzo 2020, i lavori della Commissione giudicatrice verranno espletati esclusivamente in modalità telematica sia nella fase della valutazione dei titoli che nella fase di svolgimento della prova colloquio.

La Commissione è tenuta a completare i propri lavori entro 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di nomina.

ART. 6

Valutazione dei titoli e colloquio

1. La Commissione effettua la valutazione comparativa dei candidati sulla base dei curricula, dei titoli presentati e di un colloquio per valutare le competenze specifiche richieste, assicurando la pubblicità degli atti.

La Commissione preliminarmente determina i criteri di valutazione dei candidati, disponendo di un punteggio massimo di 100 punti, attenendosi a quanto di seguito riportato:

Valutazione dei titoli e delle pubblicazioni

- a) titoli (ivi compresi il dottorato di ricerca o titolo riconosciuto equipollente, conseguito in Italia o all'estero, **purché non costituisca requisito di ammissione**)
sino ad un massimo di punti 6
- b) frequenza a corsi di dottorato, corsi di specializzazione, corsi di perfezionamento post-laurea, seguiti in Italia o all'estero; svolgimento di una documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici o privati con contratti, borse di studio o incarichi, sia in Italia che all'estero, da attribuire anche a chi abbia già conseguito il relativo titolo **qualora non costituisca requisito di ammissione**
sino a punti 3 per ogni anno e comunque fino ad un massimo di punti 9
- c) Pubblicazioni
sino ad un massimo di punti 20

Colloquio

sino ad un massimo di punti 65

Il colloquio è inteso ad accertare le capacità del candidato in relazione al programma di ricerca di cui all'art. 1, nonché alla conoscenza della lingua Inglese.

2. Il colloquio si svolgerà esclusivamente in modalità "a distanza" utilizzando lo strumento della teleconferenza in audio e video. A tal riguardo la Commissione adotterà modalità tecnico-operative che consentano lo svolgimento dell'esame colloquio dei candidati in forma pubblica, permettendo quindi l'accesso a distanza alla visione e all'ascolto della seduta da parte di soggetti terzi. All'inizio del colloquio telematico, ai fini dell'identificazione, i candidati dovranno esibire alla Commissione il medesimo documento di riconoscimento inviato assieme alla domanda.

Il mancato collegamento telematico nell'ora stabilita o il collegamento tardivo verrà considerato come rinuncia alla partecipazione alla selezione.

3. I risultati della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni sono resi noti prima dello svolgimento del colloquio mediante pubblicazione sul sito della struttura didattica interessata, con valore di notifica a tutti gli interessati. Ai candidati non ammessi al colloquio non è data comunicazione.

Eventuali ulteriori informazioni circa la data, l'orario e l'indirizzo telematico relativo al colloquio "a distanza" verranno pubblicati sul sito web del Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche nella sezione "**Albo online e Notizie**" al seguente link "<http://www.biometec.unict.it/>".

Almeno 20 giorni prima della data di inizio del colloquio, gli uffici del dipartimento interessato comunicheranno ai candidati ammessi, mediante posta elettronica, il giorno, l'ora e l'indirizzo telematico al quale collegarsi per lo svolgimento della prova colloquio.

4. La mancata presentazione al colloquio sarà considerata come rinuncia alla selezione, quale ne sia la causa.

5. Al termine della seduta dedicata al colloquio, la Commissione forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. Tale elenco viene pubblicato sul sito della struttura interessata.

6. Gli atti della Commissione esaminatrice sono costituiti dai verbali delle singole riunioni.

ART. 7

Formulazione e approvazione della graduatoria di merito

1. Al termine della procedura di selezione, la Commissione giudicatrice redige apposito verbale contenente una circostanziata relazione degli atti della procedura, le valutazioni dei titoli, del curriculum e il giudizio relativo al colloquio sostenuto da ciascun candidato, nonché le motivazioni circa le eventuali esclusioni dalla selezione. La Commissione formula la graduatoria dei candidati giudicati idonei e che hanno riportato un punteggio complessivo di almeno **55** punti.

2. La graduatoria di merito è formata in ordine decrescente, secondo i punteggi complessivi riportati da ciascun candidato. A parità di merito è preferito il candidato con età anagrafica minore.

3. L'Amministrazione, con decreto rettorale, accertata la regolarità della procedura, emana la graduatoria finale che sarà pubblicata mediante pubblicazione informatica all'Albo ufficiale dell'Università degli studi di Catania, presente nel sito web di Ateneo all'indirizzo <http://ws1.unict.it/albo/>, nonché nella sezione dedicata "*Bandi, gare e concorsi*".

La pubblicazione informatica all'Albo ufficiale ha valore di notifica a tutti gli effetti; dalla data di tale pubblicazione decorrono i termini per la proposizione di ricorsi.

4. La collocazione nella graduatoria di merito, in qualità di idoneo, non costituisce titolo per successive prove selettive previste dal Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni di ricerca.

5. La graduatoria cessa di validità decorsi 120 giorni naturali e continuativi dalla data del decreto rettorale di emanazione della stessa. Entro il suddetto termine l'assegno di ricerca può essere conferito al candidato risultato idoneo secondo l'ordine della graduatoria, nel caso di rinuncia dell'assegnatario o per mancata accettazione entro il termine stabilito.

ART. 8

Stipulazione del contratto

1. La sottoscrizione del contratto con il vincitore della selezione è subordinata all'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione alla selezione e degli ulteriori titoli culturali e professionali dichiarati/presentati con l'istanza di partecipazione.

L'Amministrazione procede ad idonei controlli, ha altresì facoltà di espletare ulteriori verifiche prima della stipulazione del contratto e per tutta la sua durata, ivi compresi gli eventuali rinnovi, nonché di chiedere ulteriore documentazione circa il permanere delle condizioni di compatibilità e di assenza di cumulo disposte al precedente art. 3. Qualora da tali controlli emergesse la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni o il venir meno dei requisiti per l'attribuzione dell'assegno si produrrà la decadenza dai benefici connessi al provvedimento rettorale emanato o il contratto sarà dichiarato risolto di diritto.

2. Il vincitore che senza giustificato motivo non si presenta per la sottoscrizione del contratto entro i termini comunicati dall'amministrazione universitaria, decade dal diritto all'assegno di ricerca; in tal caso, l'amministrazione è in facoltà di attribuire l'assegno ad altro candidato, secondo l'ordine decrescente della graduatoria.

3. Il contratto di diritto privato, sottoscritto dal Direttore Generale o suo delegato, regola l'attività di collaborazione alla ricerca e dovrà contenere, oltre all'indicazione del nominativo del responsabile scientifico, tra l'altro:

- il titolo della ricerca, il titolo del programma di ricerca, il settore concorsuale e il settore scientifico di afferenza;
- la descrizione dell'attività di ricerca da svolgere o del progetto presentato;
- la durata del contratto e l'eventuale facoltà del rinnovo;
- l'importo complessivo dell'assegno di ricerca e la modalità di erogazione;
- le modalità di controllo e di valutazione dell'attività svolta.

4. Eventuali differimenti della data di inizio sono consentiti esclusivamente per documentati motivi di salute, gravidanza, puerperio e per eventuali ritardi nell'ottenimento delle autorizzazioni necessarie da parte di cittadini extracomunitari. In tali ipotesi, l'amministrazione, sentito il referente scientifico, definirà il termine di inizio attività.

5. Per tutta la durata del contratto di conferimento dell'assegno di ricerca trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 3 del presente bando.

6. Il titolare di assegno di ricerca può svolgere una limitata attività di lavoro autonomo o di collaborazione occasionale presso soggetti esterni all'Ateneo, previa autorizzazione del docente referente, a condizione che tale attività sia dichiarata, dalla struttura presso la quale opera, compatibile con l'attività di ricerca cui lo stesso è tenuto e non comporti conflitto di interessi con la specifica attività svolta nonché pregiudizio ad altre attività di ricerca della struttura e all'Ateneo.

7. Il titolare di assegno di ricerca può altresì svolgere presso l'Ateneo di Catania incarichi di insegnamento ai sensi del *Regolamento per gli affidamenti e i contratti per esigenze didattiche, anche integrative, ai sensi della legge 240/2010*, nonché un'attività didattica a) integrativa e di supporto; b) di tutorato; nel rispetto della normativa vigente e dei regolamenti di Ateneo, nei limiti e con le modalità in essi stabiliti, e sempre a condizione che vengano accertati la compatibilità con l'attività di ricerca svolta dall'assegnista e che non insorgano conflitti di interessi.

8. L'assegnista inizia a svolgere l'attività di collaborazione alla ricerca, di norma, dalla data di sottoscrizione del contratto.

9. Il contratto non configura un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad alcun diritto in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università di Catania.

10. La decadenza dall'assegno di ricerca è disposta con provvedimento del Rettore.

ART. 9

Durata, sospensione, interruzione, rinnovo e recesso del contratto

1. Il contratto di conferimento dell'assegno di ricerca ha la durata di anni 1 (uno) ed è rinnovabile.
2. Durante il periodo di vigenza del contratto, l'attività può essere sospesa per malattia grave o gravi motivi di famiglia, o per l'astensione legata al congedo parentale. I periodi di sospensione, ad eccezione di quello obbligatorio per maternità possono essere recuperati al termine della naturale scadenza del contratto, se opportunamente documentati e previo nulla osta del docente referente, comunque nel rispetto delle limitazioni e dei termini eventualmente imposti dal finanziamento a disposizione. Non costituisce sospensione e, conseguentemente, non va recuperato un periodo complessivo di assenza non superiore a trenta giorni lavorativi anche non consecutivi.
3. Ai sensi dell'art. 10, comma 2, del citato regolamento di Ateneo, l'interruzione non può essere superiore a tre mesi, pena la risoluzione di diritto del contratto.
4. E' in facoltà dell'Amministrazione procedere al rinnovo del contratto esclusivamente per la prosecuzione del progetto o del programma di ricerca nel cui ambito l'assegno è stato conferito. Il rinnovo è subordinato alla attestazione da parte del Consiglio del dipartimento interessato della necessità della prosecuzione dell'attività di ricerca e della copertura finanziaria per il rinnovo. L'assegno può essere rinnovato per la durata minima di un anno; per motivate esigenze, la durata minima dell'ultimo rinnovo può essere semestrale. Il rinnovo è disposto con decreto del rettore, entro la scadenza del contratto in corso, previa verifica del mantenimento in capo all'assegnista dei requisiti previsti dalla normativa e dal regolamento di Ateneo in materia. In caso di rinnovo trova applicazione l'art. 22 della legge 240/2010, così come modificato dall'art. 6, comma 2 bis, del D.L. 192/2014, convertito dalla l. 11/2015, nonché le specifiche disposizioni del Regolamento di Ateneo per conferimento di assegni di ricerca, cui si rinvia.
5. L'assegnista può recedere dal contratto dando un preavviso di almeno 30 giorni. In caso di mancato preavviso, l'Amministrazione trattiene all'assegnista un importo corrispondente agli emolumenti spettanti per il periodo di preavviso non dato.

ART. 10

Emolumenti, trattamento fiscale e previdenziale, copertura assicurativa

1. L'importo annuale dell'assegno è stabilito in Euro 19.367,00 al netto degli oneri a carico dell'amministrazione. Il suddetto importo sarà erogato al beneficiario in rate mensili.
2. Agli assegni di ricerca si applicano in materia fiscale, previdenziale e di astensione obbligatoria per maternità le disposizioni richiamate di cui all'art. 22, comma 6, della legge 240/2010.
3. L'Università di Catania provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile.

ART. 11

Valutazione dell'attività di ricerca

1. Il conferimento dell'assegno comporta lo svolgimento dell'attività di ricerca prevista nel contratto e dà diritto ad avvalersi, a tal fine, delle strutture e delle attrezzature della struttura di riferimento.
2. L'attività di ricerca può essere svolta in parte presso strutture esterne, solo previa espressa autorizzazione del docente referente.
3. A conclusione del contratto il titolare dell'assegno è tenuto a presentare una relazione sulle attività svolte e sui risultati raggiunti.

ART. 12

Risoluzione del rapporto contrattuale

1. Il rapporto contrattuale instaurato tra l'Università e l'assegnista è risolto di diritto, senza obbligo di preavviso nei seguenti casi:
 - a) ingiustificato mancato inizio dell'attività di ricerca;
 - b) violazione del regime delle incompatibilità previsto dal regolamento vigente concernente il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;
 - c) interruzione ingiustificata dell'attività di ricerca per un periodo superiore a tre mesi.

Art. 13

Restituzione dei titoli

1. I candidati, se interessati, dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro dei titoli e delle pubblicazioni presentate decorsi tre mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria di merito.
2. Trascorsi sei mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria di merito, l'Università non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile della custodia della documentazione (titoli e pubblicazioni) presentata dai candidati.

ART. 14

Responsabile del procedimento amministrativo

1. Ai sensi della legge n. 241/1990, art. 5, e successive modificazioni e integrazioni, il responsabile del procedimento di selezione di cui al presente bando è l'Ing. Lucio Mannino – Area della Ricerca – Via Fragalà, n. 10 – 95131 Catania – ac.ari@unict.it – (tel. 095 4787406).

ART. 15

Trattamento dati personali

1. I dati personali contenuti nelle domande di partecipazione alla selezione, ai sensi dell'art. 11 del Decreto legislativo 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), sono trattati esclusivamente per le finalità di gestione del presente bando. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. Gli interessati potranno, in qualunque momento, esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del citato D. lgs., tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano e il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge.

ART. 16**Rinvio normativo e pubblicazione**

1. Il presente bando e tutti gli atti ad esso collegati saranno resi pubblici mediante pubblicazione informatica all'Albo ufficiale dell'Ateneo, presente sul sito web di Ateneo: www.unict.it. Ulteriore pubblicazione del bando è effettuata sul sito ufficiale del MIUR e dell'Unione Europea.
2. Per quanto non previsto dal presente bando valgono le disposizioni previste dalla vigente normativa in materia e dal Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca di cui in premessa.
3. L'autorità giurisdizionale competente delle procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale – Sez. di Catania.